Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 12 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 3 giugno 1939-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1938-XVI, registro 27 Africa Italiana, foglio 316.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Adem Salech, ascari (62850) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Ferito all'inizio di un combattimento, rimaneva a fianco del proprio ufficiale sino al termine dell'azione. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Gheremeschel Abraham, buluc basci (15339) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Dava esempio di coraggio e sprezzo del pericolo, trascinando i dipendenti al contrattacco su una posizione strenuamente difesa dal nemico, finchè rimaneva ferito. — Monte Lata, 22 gennaio 1936-XIV.

Hamed Ibrahim, ascari (60405) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Ferito il tiratore della squadra lo sostituiva aprendo sul nemico un fuoco preciso e micidiale. Ferito continuava con calma a sparare finchè, colpito una seconda volta era costretto ad abbandonare il suo posto. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV.

Hamed Osman, buluc basci (31279) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Comandante di squadra, con raffiche aggiustate infliggeva al nemico gravi perdite. Ferito non volle abbandonare il proprio posto, continuando ad incitare i dipendenti alla lotta. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV.

Idris Mohamed, ascari (61193) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Ferito all'inizio di un combattimento, rimaneva a fianco del proprio ufficiale sino al termine dell'azione. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Mongustù Geremuse, buluc basci (40403) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Ferito gravemente, incitava i compagni a continuare il combattimento ed a non curarsi di lui. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV.

Osman Mohamed, ascari (75725) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Nell'infuriare di un combattimento, ferito continuava a lanciare bombe contro il nemico e ad incitare i compagni alla lotta. Si allontanava dalla linea solo ad azione ultimata. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Suleiman Saleh, buluc basci (47093) del IX battaglione eritreo. — Quale trombettiere, in un momento critico, suonava gli squilli della fanfara Reale rianimando i combattenti. In una successiva azione contro forti nuclei nemici, con sprezzo del pericolo, s'impossessava di una mitragliatrice leggera e portatosi rapidamente in linea, apriva intenso fuoco contro il nemico in ritirata. — Monte Lata-Asgheb Tzelà, 21-22 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Mohamed, ascari (63146) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento era esempio di coraggio e sprezzo del pericolo accorrendo dove più cruenta era la lotta. Dopo un sanguinoso assalto raggiungeva fra i primi un'importante posizione. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Adanon Hagos, ascari del V battaglione eritreo, 2ª compagnia. — In un contrassalto, fra i primi piombava sul nemico entusiasmando i compagni. — Passo Mecan. 31 marzo 1936-XIV.

Ailù Negussé, muntaz (40860) del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — In combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, guidando anche con perizia il proprio buluc all'assalto. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Aptenchiel Teclenchiel, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo, finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Brahanè Gheremariam, muntaz del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — In combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, guidando anche con perizia il proprio buluc all'assalto. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Calati Uoldù, muntaz (34995) del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — In combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, guidando anche con perizia il proprio buluc all'assalto. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Daud Soliman, ascari (61642) del IV battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Porta ordini tiratore, spostando più volte la propria mitragliatrice in punti scoperti e battuti, infliggeva rilevanti perdite al nemico contribuendo efficacemente a ricacciarlo. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV.

Derar Toclù, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo, finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Ghercristos Zerè, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheresadik Aientù, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Ismail Darè, ascari (61203) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento era esempio di coraggio e sprezzo del pericolo accorrendo dove più cruenta si svolgeva la lotta. Dopo un sanguinoso assalto raggiungeva fra i primi un'importante posizione. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Ismail Zadua, ascari (54947) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento era esempio di coraggio e sprezzo del pericolo accorrendo dove più cruenta si svolgeva la lotta. Dopo un sanguinoso assalto raggiungeva fra i primi un'importante posizione. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Mahari Gheremedin, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo, finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Mohamud Mohamed, ascari (65750) del IV battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In un contrattacco si lanciava tra i primi sul nemico. Ferito, incitava i compagni mostrando con fierezza il volto insanguinato. Si lasciava condurre al posto di medicazione soltanto in seguito all'ordine del proprio ufficiale. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV.

Nasser Mohamed Omar, buluc basci (29995) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di squadra mitraglieri dirigeva con calma e perizia il fuoco delle sue armi, infliggendo all'avversario forti perdite e contenendone la baldanza. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Negussè Agote, muntaz del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — In combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, guidando anche con perizia il proprio buluc all'assalto. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Negussè Tesfù, muntaz (50429) del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — In combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, guidando anche con perizia il proprio buluc all'assalto. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Omar Alì, ascari (61199) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento era esempio di coraggio e sprezzo del pericolo accorrendo dove più cruenta si svolgeva la lotta. Dopo un sanguinoso assalto raggiungeva fra i primi un'importante posizione. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Osman Omar, muntaz (55897) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Tiratore di un'arma pesante, sebbene ferito, continuava a sparare infliggendo al nemico gravi perdite. Abbandonava il proprio posto, solo dietro ad ordine del comandante di plotone. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV.

Osman Omar, ascari (63175) del IV battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Durante un combattimento era esempio di coraggio e sprezzo del pericolo accorrendo dove più cruenta si svolgeva la lotta. Dopo un sanguinoso assalto raggiungeva fra i primi un'importante posizione. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Teclé Ghebriet, buluc basci (47849) del IV battaglione eritreo, 2ª compagnia. — D'iniziativa, accortosi che il nemico minacciava il fianco di un plotone fucilieri, spostava il tiro delle sue armi, sven-

tando la minaccia e costringendo l'avversario a retrocedere con perdite. — Amba Tzelleré, 22 dicembre 1935-XIV.

Teclehaimanot Uoldesillassè, muntaz (47642) del IX battaglione eritreo, 2ª compagnia. — In combattimento si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, guidando anche con perizia il proprio buluc all'assalto. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

(3944)

Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *agosto* 1938-XVI, *registro* 27 *Africa Italiana, foglio n.* 321.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Cubron Tesfatzien, ascari (75490) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Ascari audace e volenteroso in ogni contingenza, in un ardito colpo di mano contro forte posizione nemica, con il suo esempio incitava i compagni all'assalto. Rimasto ferito non volle allontanarsi finchè la posizione non fu espugnata. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Ghereamlach Zerezghì, ascari (61148) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Porta munizioni di sezione mitraglieri, durante aspro combattimento dava prova di ardire curando in modo perfetto il rifornimento munizioni anche quando le masse nemiche erano giunte a breve distanza. Ferito lasciava il posto di combattimento esprimendo parole di augurio per i propri ufficiali. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1396-XIV.

Mohamud Idris, muntaz (20662) del XII battaglione eritreo. — In un combattimento contro nemico in forze, visto ferito il proprio comandante di compagnia accorreva presso di lui per prestargli le prime cure. Nel ripiegamento, incalzato dall'avversario, si caricava sulle spalle il ferito e lo portava in salvo. Esempio di senso del dovere e di fedeltà. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV.

Tesfamariam Ghidei, ascari (43090) del IX battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Porta munizioni di sezione mitraglieri, durante aspro combattimento dava prova di ardire curando in modo perfetto il rifornimento munizioni anche quando le masse nemiche erano giunte a breve distanza. Ferito lasciava il posto di combattimento esprimendo parole di augurio per i propri ufficiali. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfamariam Ogbanchiel, ascari del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Fu sempre primo negli assalti; ferito, non chiedeva soccorsi per non distrarre i compagni dall'azione. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Adanon Ogbat, ascari (78009) del XII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Ardito mitragliere, in un momento particolarmente difficile del combattimento coadiuvava, con bravura e coraggio il comandante di un gruppo di animosi nell'attacco ad un nucleo nemico che tentava aggirare il fianco della mezza compagnia. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Agbasghi Ailù, ascari del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere in contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Aile Toclù, ascari (39335) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Asfahà Guaitom, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era d'esempio per coraggio e sprezzo del pericolo, finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Barahi Araià, ascari del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Berhanè Tzighè, ascari (17875) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Beranè Tuoldè, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era d'esempio per coraggio e sprezzo del pericolo, finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Berhè Ghebrè, ascari (49080) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Chidanè Medantè, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo, finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Debahannes Uoldegaber, ascari del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gabrat Chidanè, ascari (77053) del XII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Ardito mitragliere in un momento particolarmente difficile del combattimento coadiuvava, con bravura e coraggio, il comandante di un gruppo di animosi nell'attacco ad un nucleo nemico che tentava aggirare il fianco della mezza compagnia. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Ghebrelibanos Gherecristos, ascari (48106) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Ghebrelibanos Tuoldemedin, ascari del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheremascal Gheresillasse, ascari (77974) del XII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Ardito fuciliere in un momento particolarmente difficile del combattimento coadiuvava, con bravura e coraggio, il comandante di un gruppo nell'attacco ad un nucleo nemico che tentava aggirare il fianco della mezza compagnia. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheremedin Tesfanchiel, ascari (45950) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco nemico. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheriesus Aptai, ascari (57087) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco nemico. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Gheriesus Uoldenchiel, ascari (86889) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Habraham Anchi, ascari (42446) del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Naud Iasu, ascari (78074) del XII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Ardito fuciliere in un momento particolarmente difficile del combattimento coadiuvava, con bravura e coraggio, il comandante di un gruppo nell'attacco ad un nucleo nemico che tentava aggirare il fianco della mezza compagnia. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Sadig Gheresillasè, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo, finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tecle Uoldegherghis, ascari del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfagaber Immetù, ascari del IX battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In combattimento era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo, finchè rimaneva ferito. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Tesfagherghis Terchè, ascari (77997) del XII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Ardito fuciliere in un momento particolarmente difficile del combattimento coadiuvava, con bravura e coraggio, il comandante di un gruppo nell'attacco ad un nucleo che tentava di aggirare il fianco della mezza compagnia. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Uoredecat Fere, ascari del IX battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Contribuiva validamente, dando prova di coraggio, a respingere un contrattacco avversario. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

Zeregahir Saharoi, ascari (78090) del XII battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Ardito fuciliere in un momento particolarmente difficile del combattimento coadiuvava, con bravura e coraggio, il comandante di un gruppo nell'attacco ad un nucleo nemico che tentava aggirare il fianco della mezza compagnia. — Torrente Quasquazzè, 27 febbraio 1936-XIV.

(3945)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1481.

Approvazione del piano particolareggiato per il « Quartiere degli affari » in Milano, con varianti al precedente piano particolareggiato ed al piano regolatore di massima di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Visto il R. decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 1065, convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1752, con il quale fu approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta « Quartiere degli affari » in Milano, con le norme per la sua attuazione;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano in base alla propria deliberazione n. 24660/492 del 24 marzo 1938-XVI, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per il Quartiere degli affari, con variante al piano particolareggiato approvato con il citato R. decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 1065, e con variante al piano di massima;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni furono prodotte tre opposizioni da parte della Società anonima edile bancaria, della Società anonima di gestioni e liquidazioni immobiliari e del professore Gaetano Ronzoni, sostenendo le prime due Società ricorrenti che con l'approvazione della variante non si tiene conto delle convenzioni che le medesime hanno precedentemente stipulato con il Comune, ed il terzo ricorrente professore Gaetano Ronzoni, proprietario dello stabile in via Santa Maria Folcorina n. 20, già palazzo Fagnano, adducendo che con l'attuazione del piano di variante si addiviene all'espropriazione dello scalone del suo palazzo, di carattere monumentale;

Considerato che tutte le proposte varianti apportano un evidente miglioramento al piano precedente sia nei riguardi urbanistici che nei riguardi della viabilità, giacchè la forma più regolare della piazza della Borsa e la limitazione in essa degli accessi carrozzabili la rendono più aderente alla sua finalità, mentre l'allargamento della via Santa Maria in Folcorina e Santa Maria alla Porta costituiscono una comoda comunicazione tra piazza Cordusio e corso Magenta, necessaria ad alleggerire l'intenso traffico di via Meravigli;

Considerato che il comune di Milano ha iniziato trattative per la stipulazione di regolare atto per la cessione gratuita all'Amministrazione delle poste di parte dell'area della via San Vittore a Teatro interessante il palazzo della Posta;

Considerato che per il palazzo Borromeo, posto al n. 10 della piazza omonima, conformemente alla richiesta della Regia sopraintendenza all'arte medioevale e moderna della Lombardia si limiterà l'esproprio in modo da conservare, oltre la parte fronteggiante la piazza, anche il cortile interno, come con opportuna modifica risulta indicato nel piano particolareggiato;

Che per quanto riguarda il palazzo Fagnano, sito al n. 20 di via Santa Maria Folcorina, per cui la Regia sopraintendenza ha indicato che nessuna modifica potrà essere portata al cortile interno e neppure nella parete di fronte all'ingresso, è stato modificato il piano particolareggiato limitando l'esproprio a una piccola striscia retrostante, che non interessa nè lo scalone nè altra parte monumentale del fabbricato;

Che ciò stante il reclamo del proprietario prof. Ronzoni non ha più ragione di esistere;

Considerato quanto agli altri ricorsi della Società anonima edile bancaria e della Società anonima gestioni e liquidazioni immobiliari che essi sono del pari da respingere in quanto essi tendono a tutelare interessi privati che non possono avere preferenza rispetto al pubblico interesse, derivante da una migliore sistemazione urbanistica. Tanto più che risulta essere in corso trattativa tra il Comune e le Società ricorrenti per un bonario accordo;

Che peraltro ove tale accordo venisse a mancare non si tratterebbe che di risolvere questioni limitatamente agli indennizzi, il cui esame appartiene alla seconda fase del procedimento;

Visti i pareri n. 2167 del 31 ottobre 1938-XVII e n. 813 del 28 aprile 1939-XVII del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinti i su indicati ricorsi, è approvato, ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, il piano particolareggiato per il Quartiere degli affari in Milano, con variante al piano particolareggiato approvato con il citato R. decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 1065, e con variante al piano di massima di Milano di cui alla legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433.

Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in due planimetrie in iscala 1:1000 ed in un elenco descrittivo dei beni da espropriare e soggetti a contributo, atti in data 8 marzo 1938-XVI ed a firma del vice podestà di Milano, Laura.

È assegnato al comune di Milano il termine di anni dieci dalla data del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione delle presenti varianti e del piano particolareggiato suddetto, che saranno compiute entro il termine stabilito per l'attuazione del piano medesimo, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 settembre 1939-XVII, n. 1482.

Modificazione della denominazione dell'Istituto nazionale fascista di cultura ed approvazione del nuovo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1926-IV, n. 1408, col quale venne eretto in ente morale l'Istituto nazionale fascista di cultura, con sede in Roma, e venne approvato il relativo statuto organico in data 20 luglio 1926-IV;

Visto il R. decreto 3 luglio 1930-VIII, n. 989, col quale, in conformità del disposto dell'art. 5 della legge 17 aprile 1930-VIII, venivano introdotte allo statuto dell'Istituto nazionale fascista di cultura le occorrenti modifiche e veniva approvato il nuovo statuto organico in sostituzione di quello in data 20 luglio 1926-IV;

Ritenuta la necessità di modificare l'organizzazione dell'Istituto e la denominazione di esso;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista di cultura, eretto in ente morale col R. decreto 6 agosto 1926-IV, n. 1408, assume il nome di « Istituto nazionale di cultura fascista ».

Art. 2.

E' approvato, in sostituzione di quello in data 3 luglio 1930-VIII, il nuovo statuto organico dell'Istituto nazionale di cultura fascista, composto di n. 15 articoli, che sarà munito di visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1939-XVII

Atti del Governo, registro 414, foglio 56. — MANCINI

Statuto organico dell'Istituto nazionale di cultura fascista

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista di cultura, eretto in ente morale col R. decreto 6 agosto 1926, n. 1408, assume il nome di « Istituto nazionale di cultura fascista ».

Esso ha sede in Roma ed a per iscopo:

a) di promuovere e coordinare gli studi sul Fascismo;

b) di tutelare e diffondere, all'interno e all'estero, le idealità, la dottrina del Fascismo e la cultura nazionale mediante corsi di lezioni, pubblicazioni, collezioni di libri ed opuscoli, istituzioni di biblioteche;

c) di promuovere e disciplinare la propaganda corporativa.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di cultura fascista, sottoposto all'alta vigilanza del DUCE è, a norma dell'art. 14 dello statuto del P.N.F., alle dirette dipendenze del Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto: il presidente ed un Consiglio direttivo composto dal presidente, da due vice-presidenti, uno dei quali viene nominato tra i fiduciari nazionali dell'A.F.S., e da 19 consiglieri.

Fanno parte del Consiglio: gli altri due fiduciari nazionali dell'A.F.S., il vice-segretario dei G.U.F., il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, il vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'educazione nazionale, delle corporazioni, della cultura popolare, il presidente della Società nazionale « Dante Alighieri », il presidente dell'Istituto fascista dell'Africa italiana, il presidente dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, il presidente dell'Istituto per il dramma antico, sei fascisti che si siano distinti nel campo della cultura.

Art. 4.

Il presidente e i vice presidenti sono nominati con decreto del DUCE su proposta del Segretario del P.N.F.

Art. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto nazionale di cultura fascista, convoca e presiede il Consiglio; cura la esecuzione delle deliberazioni e provvede a quanto altro occorre per lo svolgimento delle attività che non sono riservate alla competenza del Consiglio, a termini dell'articolo seguente.

In caso di urgenza il presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a riferirne, per la ratifica, alla prima adunanza.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni, contributi ed oblazioni, nonchè sull'investimento dei capitali; delibera sull'assunzione e sul licenziamento del personale.

Art. 7.

Il direttore dell'Istituto nazionale di cultura fascista è nominato dal Segretario del P.N.F. su proposta del presidente.

Art. 8.

Allo scadere dell'anno fascista il Segretario del P.N.F., sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'educazione nazionale, per le corporazioni, per la cultura popolare, stabilisce il programma che l'Istituto dovrà svolgere nell'anno successivo.

Art. 9.

L'Istituto nazionale di cultura fascista ha personalità giuridica e può, senza che occorra speciale autorizzazione, salva l'osservanza della legge 5 giugno 1850, n. 1037, accettare lasciti, donazioni, oblazioni e sussidi di qualsiasi natura e valore; acquistare e possedere beni; compiere atto giuridico necessario per il conseguimento dei propri fini.

Art. 10.

Il patrimonio dell'Istituto nazionale di cultura fascista è costituito:

a) da un capitale di fondazione conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) dai contributi dello Stato stanziati sui bilanci dei Ministeri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare;

c) da un contributo annuale del P.N.F.;

d) dai lasciti, donazioni, oblazioni e sussidi di enti e privati;

e) dai contributi dei soci;

f) dai redditi patrimoniali.

Art. 11.

Possono essere soci dell'Istituto nazionale di cultura fascista gli enti, le associazioni e i privati che concorrano, con elargizioni o contributi, al conseguimento dei fini dell'Istituto.

Le quote dei contributi associativi sono le seguenti:

L. 5000 per i soci benemeriti;
» 2000 per i soci perpetui;
» 200 annue per gli enti;
» 100 annue per le persone.

I soci hanno diritto di ricevere franche di porto a domicilio tutte le pubblicazioni e la rivista dell'Istituto.

E' prevista inoltre una forma di associazione temporanea (per un periodo minimo di anni 3) a carattere popolare, mediante il pagamento di una quota annua di L. 10.

I soci di questa speciale categoria hanno diritto di ricevere numero sei quaderni editi dall'Istituto.

Altre forme di associazione, a quota ridotta, possono essere previste dal regolamento di cui all'art. 15 del presente statuto organico.

Art. 12.

L'Istituto nazionale di cultura fascista ha le sue Sezioni in tutti i capiluogo di Provincia e nei centri dell'Impero dove esiste una Federazione dei Fasci di combattimento; ha le sue Sottosezioni nei Comuni sedi di Università e in quelli che abbiano tradizioni di studi e di cultura o che siano importanti per lo sviluppo agricolo commerciale e industriale.

Le Sezioni e Sottosezioni dell'Istituto hanno, fra gli altri, il compito di coordinare e disciplinare tutta la vita culturale nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

La costituzione e lo scioglimento delle Sezioni e delle Sottosezioni vengono autorizzati dal Segretario del P.N.F. su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista.

Art. 13.

La Sezione è retta da un presidente coadiuvato da un vicepresidente, da un direttore e da un Consiglio direttivo. Nei Comuni sedi di Università e in quelli che abbiano una particolare importanza per tradizioni di studi e di cultura, possono essere nominati due vice-presidenti. La Sottosezione è retta da un fiduciario coadiuvato da un segretario e da almeno tre fascisti di riconosciuta competenza che formano il Consiglio direttivo.

Il presidente della Sezione, al quale è affidata la legale rappresentanza di essa, è nominato dal presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, su designazione del segretario federale. I dirigenti della Sezione e i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal presidente della Sezione d'intesa col segretario federale e dietro ratifica del presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista.

Il fiduciario, il segretario della Sottosezione e i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal presidente della Sezione, su designazione del segretario del Fascio locale ratificata dal segretario federale.

Art. 14.

La Sezione ha soci benemeriti, perpetui, ordinari e a quote ridotte varie, un bilancio proprio, una sede, in cui è ordinata la biblioteca, e mezzi tecnici di cultura e di propaganda.

La sua attività, che interessa tutta la vita culturale della Provincia, si svolge seguendo le direttive della Presidenza centrale e in stretta collaborazione con la Federazione dei Fasci di combattimento ai fini anche del coordinamento unitario di tutte le manifestazioni e attività culturali e propagandistiche nella Provincia.

Art. 15.

Le norme per l'amministrazione e il funzionamento delle Sezioni e delle Sottosezioni sono affidate ad apposito regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1483.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria dell'Abbondanza, con sede in Marzano di Nola (Avellino).

N. 1483. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria dell'Abbondanza, con sede in Marzano di Nola (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1484.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Avellino.

N. 1484. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Nome di Gesù, con sede in Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1485.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Belmonte Mezzagno (Palermo).

N. 1485. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Belmonte Mezzagno (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1486.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Pietro, in Mercatino Conca di Piandicastello (Pesaro).

N. 1486. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di San Pietro, in Mercatino Conca di Piandicastello (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1939-XVII

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1487.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite con sede in Pescina (Aquila).

N. 1487. R. decreto 4 agosto 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite di S. Berardo e del SS.mo Rosario, con sede in Pescina (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 settembre 1939-XVII.

Adozione dell'orario continuato negli uffici statali e degli enti pubblici della Capitale

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2320, recante autorizzazione al Capo del Governo di emanare norme intese a conseguire economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi di enti pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 18 settembre 1939-XVII, l'orario degli uffici statali e degli enti pubblici della Capitale, comunque soggetti alla vigilanza dello Stato, è fissato dalle ore 8 alle 14 nei giorni feriali e dalle ore 8 alle 12 nelle domeniche e negli altri giorni festivi senza alcuna interruzione.

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali nei quali, con disposizione del DUCE, su proposta delle Amministrazioni interessate, sia diversamente stabilito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4465)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1939-XVII.

Approvazione della deliberazione dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori relativa all'accettazione dell'elargizione disposta dalla signora Olga Capo ved. avv. Sandrini.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori in data 8 maggio 1939 con la quale si esprime fra l'altro parere favorevole all'accettazione della elargizione di L. 50.000 (lire cinquantamila) disposta in favore dell'Ente dalla signora Olga Capo ved. Sandrini;

Visto l'art. 21 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' approvata la deliberazione dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori in data 8 maggio 1939 con la quale si esprime parere favorevole all'accettazione della elargizione di L. 50.000 (lire cinquantamila) disposta in favore dell'Ente dalla signora Olga Capo ved. Sandrini.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(4454)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1939-XVII.

Approvazione della deliberazione dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori relativa all'accettazione del legato disposto dal defunto avv. Piro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori in data 8 maggio 1939, con la quale si esprime fra l'altro parere favorevole all'accettazione del legato di lire centomila (L. 100.000) disposto in favore dell'Ente con testamento pubblico del 10 gennaio 1932 (notaio Oreste Tobia di Napoli) dal defunto avv. comm. Enrico Piro, ed all'incasso della somma di L. 81.050 (lire ottantunomilacinquanta) al netto di tassa di successione.

Visto l'art. 21 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' approvata la deliberazione dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori in data 8 maggio 1939 con la quale si esprime parere favorevole all'accettazione del legato di lire centomila (L. 100.000) disposto a favore dell'Ente con pubblico testamento in data 10 gennaio 1932 (notar Oreste Tobia di Napoli) dal defunto avv. comm. Enrico Piro ed all'incasso — in esecuzione di detto legato — della somma di lire ottantunomilacinquanta (L. 81.050) al netto di tassa di successione, ove questa sia dovuta.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

Il Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(4455)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1939-XVII.

Determinazione dei prezzi del pomodoro per uso industriale proveniente dalle coltivazioni non autorizzate, per la campagna 1939.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI

E PER GLI SCAMBI E VALUTE

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante disposizioni per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale;

Sentiti le Confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali, dei lavoratori dell'agricoltura e dei lavoratori dell'industria, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, il Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e l'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Veduto il decreto interministeriale in data 15 gennaio 1939-XVII che stabilisce i prezzi da valere per il pomodoro per uso industriale nella campagna 1939;

Ritenuta la possibilità da parte dell'industria di assorbire altri quantitativi di prodotti oltre quelli provenienti dalle colture autorizzate;

Decreta:

Per la campagna 1939, i prezzi del pomodoro coltivato per altri usi, proveniente dalle coltivazioni non autorizzate, con riguardo alle varietà del prodotto ed alle zone di produzione, sono stabiliti come segue:

Parma e Piacenza	L. 18	a q.le
Italia Settentrionale e Centrale (esclusa Littoria)	» 17	»
Littoria	» 18	»
Salerno, Napoli e Italia Meridionale e Insulare:		
non infrascato	» 18	»
infrascato	» 21	»
S. Marzano e tipi similari	» 26	»

In rapporto agli anzidetti prezzi è lasciata facoltà ai contraenti di accordarsi per una maggiorazione entro il limite massimo di L. 2 nei casi di coltivazione asciutta, distanze minime fra azienda coltivatrice e stabilimento, migliori sistemi di coltivazione, zone nelle quali il pomodoro presenta migliori pregi intrinseci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e valute
GUARNERI

(4466)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1939-XVII.

Inquadramento sindacale degli spacci di fabbrica, esercenti attività di panificazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Visto l'art. 5, n. 4, del decreto Ministeriale 20 giugno 1931;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli spacci esercitì dalle aziende industriali per la vendita ai propri dipendenti di generi di necessità;

Ritenuto che l'attività di panificazione esercitata dalle aziende industriali per il rifornimento esclusivo degli spacci aziendali costituisce attività accessoria e complementare alla gestione degli spacci stessi;

Decreta:

Gli esercenti attività di panificazione, allorchè si limitano al rifornimento degli spacci esistenti nelle proprie aziende industriali, sono inquadrati nella Confederazione fascista degli industriali, semprechè negli spacci stessi non sia effettuata la vendita a terzi non dipendenti dagli stabilimenti, per i quali essi sono istituiti.

Roma, addì 4 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Apuania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Apuania;

Sulla proposta della Sezione cacciatori di Filattiera (Apuania), ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Filattiera (Apuania), dell'estensione di ettari 325 circa, delimitata dai seguenti confini:

Monte Besta (Madonnina) seguendo la strada del lago Santo fino al passo delle Guadine;

Dal passo delle Guadine al Monte Marmagna;

Dal Monte Marmagna al Monte Castello, seguendo la valle del torrente Sassino;

Da Monte Castello a passo Viannova e Monte Besta.

La Commissione venatoria provinciale di Apuania provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4444)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 122073 serie 4ª di L. 133 rilasciata il 10 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Carmagnola (Torino) per pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gerbino Giuseppe fu Francesco ed altri secondo l'art. 658 del ruolo terreni di detto Comune con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara succursale di Carmagnola.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 49.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 494340 di L. 134, rilasciata il 3 agosto 1937 dall'Esattoria consorziale di Borga, collettoria di Stringo, per versamento della 1ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dalsasso Costante fu Daniele, Scurelle, secondo l'art. 22 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al nominato Dalsasso Costante fu Daniele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 49-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 494341 di L. 800 rilasciata il 3 agosto 1937 dall'Esattoria consorziale di Borgo, collettoria di Strigno, per versamento della 1ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dalsasso Costante fu Daniele, Scurelle, secondo l'art. 14 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al nominato Dalsasso Costante fu Daniele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 83714, 83889 e 711578 di L. 350 ciascuna, emesse dall'Esattoria comunale di Vinci rispettivamente il 12 agosto, 14 ottobre e 16 dicembre 1937 per il versamento della 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Leoni Leone di Alfredo e Bruno di Guido, ecc. Empoli, secondo l'art. 153 del ruolo terreni di Vinci, con delega a Leoni Leone di Alfredo, Empoli, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 710724 serie 6ª di L. 100 rilasciata il 23 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Cerreto Guidi (Firenze) per pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pezzatini Giovanni fu Luigi secondo l'art. 93 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad esso Pezzatini Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza sezie 1ª numero 122370 di L. 3500 rilasciata il 22 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Carmagnola per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mussetti Lorenzo e Bartolomeo fu Marco ed altri, secondo l'art. 847 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Carmagnola, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 53.

E stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª numero 875792 di L. 85 emessa il 29 agosto 1938 dall'Esattoria comunale di Cori per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Onnelli Giacinta di Angelo secondo l'art. 93 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Piccioni Arturo fu Mariano, Cori, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 54

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 648001 serie 8ª di L. 133 rilasciata il 30 dicembre 1938 dall'Esattoria comunale di Picerno (Potenza) per pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Boriello Vincenzo fu Antonio secondo l'articolo n. 1/2165-2171-1763 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al ritiro dei titoli definitivi allo stesso Borriello Vincenzo fu Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 887284 di L. 401 emessa il 4 settembre 1937 dall'Esattoria comunale di Fasano per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palmisano Maria fu Giovanni secondo l'art. 904 del ruolo terreni di detto comune con delega alla mentovata Palmisano Maria fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 848636 di L. 200 rilasciata il 4 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Torre Santa Susanna per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Montesardi Antonio di Angelo secondo l'art. 186 del ruolo terreni di detto Comune con delega al summentovato Montesardi Antonio di Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brindisi l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 248268 di L. 116,70 emessa il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pratola Serra pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Cicco Giovanni di Carlo 1/2 e figlio Carlo 1/2 secondo l'art. 42 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al mentovato De Cicco Giovanni fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti del rimborso di quota non dovuta di cui all'ordinativo n. 83 in data 27 giugno 1938 per L. 123 emesso dall'Intendenza di finanza di Avellino.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quetanze serie 1ª numero 634031 di L. 220 e serie 5ª n. 7961 di L. 648 rilasciate dall'Esattoria comunale di Migliarino rispettivamente il 31 marzo ed il 20 agosto 1937 pel versamento della 1ª, 2ª a 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sinz Giorgio, Maria e Silvia di Pietro secondo l'art. 95 del ruolo terreni di detto Comune con delega la prima a Sinz Maria di Pietro e la seconda a Sinz Giorgio di Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli definitivi a Sinz Giorgio di Pietro, designato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª numero 634030 e serie 5ª n. 8049 di L. 650 ciascuna emesse dall'Esattoria comunale di Migliarino rispettivamente il 31 marzo e 19 ottobre 1937 per versamento della 1ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sinz Maria di Pietro secondo l'art. 140 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla summentovata Sinz Maria di Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 886204 di L. 185 emessa il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Genzano della Lucania per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Romaniello Luisa fu Nicola secondo l'art. 94 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bibbo Michele fu Canio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Tesoreria provinciale di Matera l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª numero 96683 di L. 450 rilasciata il 28 febbraio 1938 dall'Esattoria comunale di Cosenza per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 novembre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Olivieri Vincenzo fu Gennaro secondo l'art. 166 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al summentovato Olivieri Vincenzo fu Gennaro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cosenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª numero 955748 di L. 600 emessa il 23 settembre 1938 dall'Esattoria comunale di Castellalto per versamento dalla 1ª a 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge

5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Bernardinis Giovanni fu Giuseppe propr. 1/3 Maria fu Francesco, propr. 1/3 Pierino, Nicola, Ettore, Guido, Laura e Beatrice, propr. 1/3 con usuf. leg. alla madre Mascitti Maria fu Marcello, secondo l'art. 17 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a De Bernardinis Mario fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4349)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 716.317 di L. 175 intestato a Capriano Giovan Battista di Federico ipotecato per cauzione dovuta dal titolare nella qualità di cassiere di quarta classe nell'Amministrazione governativa del dazio consumo di Napoli.

Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte del titolare in autentica Sica di Napoli 13 maggio 1939-XVII, con riserva di ritirare personalmente le nuove cartelle.

Poichè per altro detto certificato risulta mancante dei compartimenti al 1° gennaio 1914 e 1° gennaio 1919, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà senz'altro alla chiesta operazione.

Roma, addì 2 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3483)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

Il sig. De Callis Vittorio di Francesco, residente e domiciliato in Castrovillari (Cosenza), ha diffidato a mezzo di ufficiale giudiziario, con atto 10 giugno 1939, il sig. De Callis Francesco di Domenico, domiciliato in Normanno, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati del Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) n. 277642 di L. 10.000 nominali (ex-Littorio 5 per cento n. 77074) e n. 330983 del capitale nominale di L. 10.000 (ex-consolidato 5 per cento n. 405395), entrambi intestati ad esso De Callis Vittorio di Francesco, ed il secondo con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Tufarelli Giulia fu Tommaso, che dal De Callis Francesco fu Domenico vengono indebitamente detenuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si avverte che, trascorso il cennato termine, senza la consegna e senza regolari opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico procederà a nuove iscrizioni nel Prestito redimibile 3,50 per cento previo annullamento delle precedenti, ed emetterà i corrispondenti nuovi certificati, in sostituzione di quelli suddescritti rimasti privi di alcun valore.

Roma, addì 2 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3518)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 433

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Kolbel Enrico fu Francesco, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 796 di L. 300, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Bolzano, in data del 30 dicembre 1926, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2543)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 434

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Scandola Marco fu Alessandro, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 20.559 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Verona, il 24 gennaio 1927, a favore di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2542)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Argenta un appezzamento di terreno.

Con decreto in data 2 ottobre 1939-XVII, emesso dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Argenta (Ferrara) mq. 130 di terreno, occorrente alla costruzione di un fabbricato in Ospital Monacale.

(4448)

Modificazioni al decreto Ministeriale 11 luglio 1938 relativo all'autorizzazione concessa alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare un immobile in Reggio Emilia.

Con decreto in data 2 ottobre 1939 del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stato modificato il decreto Ministeriale 11 luglio 1938, concernente l'autorizzazione concessa alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per l'acquisto di un immobile sito a Reggio Emilia.

(4446)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Domus de Maria (Cagliari) e Montresta (Nuoro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Pisano Giovanni fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Domus de Maria (Cagliari);

Sircana dott. Claudio fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4429)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Bernalda (Matera), Susa (Torino), Cherasco (Cuneo), Carmagnola (Torino), Cavallermaggiore (Cuneo), Gualdo Tadino (Perugia), Assisi (Perugia), Guardia Sanframondi (Benevento), Gubbio (Perugia), Pieve di Cento (Bologna) ed Imola (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Bernalda, con sede in Bernalda; del Monte di credito su pegno di Susa, con sede in Susa; del Monte di credito su pegno di Cherasco, con sede in Cherasco; del Monte di credito su pegno di Carmagnola, con sede in Carmagnola; del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore; del Monte di credito su pegno di Gualdo Tadino, con sede in Gualdo Tadino; del Monte di credito su pegno di Assisi, con sede in Assisi; del Monte di credito su pegno di Guarda Sanframondi, con sede in Guardia Sanframondi; del Monte di credito su pegno di Gubbio, con sede in Gubbio; del Monte di credito su pegno di Pieve di Cento, con sede in Pieve di Cento; del Monte di credito su pegno di Imola, con sede in Imola;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) avv. Giuseppe Appio, per il Monte di credito su pegno di Bernalda, con sede in Bernalda (Matera);

2) gr. uff. Federico Ferretti, per il Monte di credito su pegno di Susa, con sede in Susa (Torino);

3) dott. Guglielmo Comino, per il Monte di credito su pegno di Cherasco, con sede in Cherasco (Cuneo);

4) cav. Bernardo Fissore, per il Monte di credito su pegno di Carmagnola, con sede in Carmagnola (Torino);

5) comm. dott. Mario Ferrero, per il Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo);

6) rag. Aldo Biscontini, per il Monte di credito su pegno di Gualdo Tadino, con sede in Gualdo Tadino (Perugia);

7) cav. rag. Antonio Cianetti, per il Monte di credito su pegno di Assisi, con sede in Assisi (Perugia);

8) rag. Gustavo Tomaselli, per il Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento);

9) cav. Carmine Farneti, per il Monte di credito su pegno di Gubbio, con sede in Gubbio (Perugia),

10) prof. rag. Roberto Azzali, per il Monte di credito su pegno di Pieve di Cento, con sede in Pieve di Cento (Bologna);

11) dott. Arnaldo Giordani, per il Monte di credito su pegno di Imola, con sede in Imola (Bologna).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4430)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga dei concorsi a posti nei personali civili dell'Amministrazione militare marittima

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali in data 1° luglio 1939-XVII, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi nei personali civili dell'Amministrazione militare marittima:

a) a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina

b) a 5 posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi;

c) a 4 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina;

d) a 4 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina;

e) a 7 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi e armamenti navali;

f) a 8 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi e armamenti navali;

g) a 9 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

h) a 21 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

Considerata la opportunità di prorogare fino a tutto il 31 ottobre 1939 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi anzidetti;

Decreta:

E' prorogato a tutto il 31 ottobre 1939-XVIII il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai seguenti concorsi nei personali civili dell'Amministrazione militare marittima indetti con i decreti Ministeriali in data 1° luglio 1939-XVII:

a) a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina

b) a 5 posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi;

c) a 4 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per i lavori della Regia marina;

d) a 4 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina;

e) a 7 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi e armamenti navali;

f) a 8 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi e armamenti navali;

g) a 9 posti di disegnatore tecnico nel personale civile dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

h) a 21 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4460)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 34 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 4991/7/1.3.1 del 13 agosto 1939-XVII che autorizza a bandire un concorso per titoli per 34 posti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del catasto, in dipendenza del nuovo organico approvato con R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 767;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 34 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tale concorso non sono ammesse a partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovano nelle condizioni richieste dalle lettere a) e b) dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero per le finanze (Ufficio centrale del personale) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare il proprio domicilio e recapito e dichiarare che, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1º aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A.O. dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo dal Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante una attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) titolo di studio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dello aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con una delle qualifiche di « ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo ». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'Ufficio.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'Autorità di P.S.

I certificati del casellario giudiziario saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Ufficio centrale del personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Anche i documenti, attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere presentate entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno, in base agli elenchi degli aspiranti che l'Ufficio centrale del personale avrà cura di comunicare muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante, apposita graduatoria di merito.

Salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli ex combattenti della guerra 1915-1918, degli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'art. 211 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, secondo l'ordine seguente:

1° a coloro che abbiano prestato servizio nei corpi militari;

2° ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengono ad una delle predette categorie la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione che conferisce i posti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

L'aliquota dei posti da assegnarsi ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 9.

I vincitori del concorso, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina al posto di ruolo, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 300 (trecento), diminuito del 12 per cento a mente del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e della legge 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno mensile è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4456)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduti i propri decreti n. 12837 in data 9 marzo 1939-XVII, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 1939-XVII, con i quali veniva approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e venivano proclamate le vincitrici del concorso per titoli ed esami, indetto con avviso n. 60710 in data 20 dicembre 1937 per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Ritenuto che in seguito alla rinuncia della ostetrica Bagnara Giuseppina ved. Zanchetta si rende necessario procedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del posto di S. Giovanni al Natisone, nonchè alla dichiarazione della vincitrice del posto di Grimacco-Drenchia;

Veduti gli aricoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le concorrenti sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1) Ravasio Bruna da Grimacco - S. Giovanni al Natisone.
2) De Simon Pierina da Osoppo - Consorzio Grimacco-Drenchia.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di S. Giovanni al Natisone e di Grimacco.

Udine, addì 20 settembre 1939-XVII

p. *Il prefetto*: Zanframundo

(4332)

REGIA PREFETTURA DI MISURATA

GOVERNO DELLA LIBIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MISURATA

Visto il decreto del reggente la Prefettura di Misurata in data 11 dicembre 1938-XVII con il quale è stato bandito un concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Misurata (condotte di Sirte-Nofilia; Crispi-Zliten-Kussabat-Tarhuna cons. con Beni Ulid; Breviglieri di Tarhuna);

Visto il decreto Governatoriale 14 giugno 1938, modificato dal decreto Governatoriale 28 marzo 1939 e 15 luglio 1939-XVII con il quale si nomina la Commissione giudicatrice del concorso stesso con sede presso il Governo generale della Libia;

Vista la nota 22 agosto c. a. n. 91648 del Governo generale della Libia (Direzione AA.CC.PP.);

Vista la graduatoria stabilita dalla predetta Commissione giudicatrice e comunicata con la citata lettera;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 56 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso ai posti di ostetrica condotta di cui alle premesse:

1) Sartori Battistina . . . . . voti 63 su 100
2) Montoneri Antonietta . . . . . » 61 su 100
3) Salerno Giovanna . . . . . . » 56 su 100
4) Alestra Pozza Maria . . . . . » 56 su 100
5) Castro Maria . . . . . . » 55 su 100
6) Gelfo Rosa . . . . » 53 su 100
7) Cecchini Elena . . . . . . » 50 su 100
8) Cappuccio Grazia . . . . . . » 49 su 100
9) Cravotta Giuseppa . . . . . . » 48 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e di tutti i Comuni di questa Provincia.

Misurata, addì 12 settembre 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MISURATA

Visto il proprio decreto pari data del presente con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Misurata;

Viste le domande presentate dalle vincitrici e l'ordine di preferenza delle sedi dalle stesse indicate;

Vista la nota 22 agosto c. a. n. 91648 del Governo generale della Libia (Direzione AA.CC.PP.);

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 56 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e destinate a prestar servizio nella sede a fianco di ciascuna segnata:

1) Sartori Battistina - Zliten (condotta di Zliten).
2) Montoneri Antonietta - Tarhuna (condotta cons. Tarhuna-B. Ulid).
3) Salerno Giovanna - Crispi (condotta di Crispi).
4) Alestra Pozza Maria - Sirte (condotta di Sirte-Nofilia).
5) Castro Maria - Kussabat (condotta di Kussabat).
6) Gelfo Rosa - Breviglieri (condotta di Breviglieri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale del Governo generale della Libia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e di tutti i Comuni di questa Provincia.

Misurata, addì 12 settembre 1939-XVII

Il Prefetto.

(4330)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

Con decreto prefettizio n. 15563 è stata approvata la seguente graduatoria a due posti di veterinari condotti vacanti al 30 novembre 1937-XV:

1) Pizzetti Gaetano . . . . con punti 55,31
2) Rho Giovanni . . . . » 53,78
3) Senna Virgilio . . . . » 49,15
4) Pinaroli Abelardo . . . . » 48,87
5) Gandolfini Luigi . . . . » 47,93
6) Dei Cas Italo . . . . » 46,75
7) Bosi Tommaso . . . . » 44,31
8) Campiglio Francesco . . . . » 44,03
9) Battaglia Libero . . . . » 41,56
10) Illarietti Antonio . . . . » 39,98

Sondrio, addì 19 settembre 1939-XVII

Il prefetto: GARDINI

Con decreto prefettizio n. 15563 sono stati dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinari condotti dei Consorzi veterinari di Berbenno ed uniti e di Prata Camportaccio ed uniti vacanti al 30 novembre 1937-XV nella provincia di Sondrio, rispettivamente il dottor Pizzetti Gaetano assegnato al Consorzio veterinario di Berbenno, primo graduato e il dott. Rho Giovanni assegnato al Consorzio veterinario di Prata Camportaccio ed uniti, secondo graduato.

Sondrio, addì 19 settembre 1939-XVII

Il prefetto: GARDINI

(4283)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 21772 del 20 luglio 1939 col quale veniva designata per la condotta ostetrica di Trovo vacante al 30 novembre 1937, la signora Tinucci Pergentina;

Ritenuto che la signora Tinucci Pergentina designata per la detta condotta ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, come da comunicazione in data 5 settembre 1939-XVII del podestà di Trovo;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Ritenuto che l'ostetrica Razzini Elisa che segue in graduatoria non ha chiesta la condotta di Trovo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento pei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alla rinuncia della signora Tinucci Pergentina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Trovo e designata per la nomina la signora Torrioni Felicita domiciliata in Nicorvo.

Il podestà di Trovo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Trovo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 22 settembre 1939-XVII

Il Prefetto

(4331)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.